

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010

**(testo coordinato del regolamento emanato con DR n. 416/2011 e ss modificazioni
testo aggiornato al 16 aprile 2015)**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito dello specifico progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor) tra i docenti e ricercatori afferenti alla struttura e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno.
3. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali (art. 22 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa. Le attività sono svolte nell'ambito di un rapporto di coordinamento con il tutor;
per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca;
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 3 Tipologie di assegni

Gli assegni hanno le seguenti tipologie:

- a) assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget integrato del dipartimento, nei limiti e secondo le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 co. 1;

b) assegni di ricerca interamente autofinanziati dai dipartimenti, ovvero dalle strutture con autonomia di bilancio, nell'ambito di progetti di ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 2.

Art. 4 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. Il Consiglio della struttura delibera la tipologia degli assegni da bandire, le relative modalità di selezione e, per ciascuna di esse definisce i seguenti elementi necessari:

- a) la tipologia di assegno lettera a) o lettera b) dell'art. 3) con la relativa durata;
- b) il tema di ricerca;
- c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico dell'ente;
- d) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto inclusi gli oneri a carico dell'ateneo;
- e) il nominativo del responsabile scientifico (tutor), limitatamente alle procedure di cui all'art.5 lettera b).

2. Qualora la procedura selettiva sia quella indicata all'art. 5 lettera b), la delibera dovrà inoltre contenere

- l'indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate all'assegnista, con le indicazioni di eventuali altre sedi di svolgimento dell'attività stessa.

Art. 5 Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti. edere)

2. Il Consiglio della struttura potrà decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni:

- a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori di interesse della struttura che intende conferire assegni, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.

3. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia destinata a studiosi di qualsiasi cittadinanza che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero.

4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo, nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nel Portale della Commissione Europea.

I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Portale di Ateneo.

5. Potrà essere previsto un colloquio, effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato.

Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, anche due lettere di referenza di docenti o ricercatori di altre Università o di Istituti di Ricerca.

6. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino ad un massimo di un anno il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

7. Gli atti sono approvati con decreto del Direttore della struttura.

8. Tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri Enti internazionali o nazionali nell'ambito di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza di un Tutor. In tale caso la responsabilità in merito al conferimento delle risorse necessarie allo svolgimento del progetto di ricerca (quali ad esempio, spazi, attrezzature e macchinari) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui l'assegnista eserciterà le proprie attività scientifiche; l'assegnista stesso potrà svolgere le funzioni di tutor di assegni di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.

9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6 Contenuto del bando di selezione

1. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Il bando inoltre deve contenere in forma sintetica gli elementi di cui all'art. 4 ad esclusione della copertura finanziaria, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati.

3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da almeno tre membri di esperti della materia, designata dal Consiglio della struttura.

Il Consiglio della struttura può individuare tra il personale tecnico amministrativo un segretario della Commissione, altrimenti le funzioni di segretario sono svolte da un membro della Commissione.

4. Le modalità di valutazione comparativa sono stabilite dal Consiglio della struttura, devono essere indicate nel bando e comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica.

Art. 7 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni per assegni finanziati, anche solo in parte sul budget integrato di dipartimento, sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale e di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica corredato da un'adeguata produzione scientifica.

Il Consiglio della struttura può altresì prevedere quale titolo per l'accesso:

- diploma di scuola di specializzazione o titolo equivalente corredato da un'adeguata produzione scientifica;
- laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente solo nel caso di possesso di certificazione di ammissione all'esame finale per il conseguimento del dottorato.

In questi casi il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale.

Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso del certificato di ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il Direttore della struttura potrà stipulare con il vincitore il contratto di collaborazione alla ricerca. Qualora l'assegnista non consegua il suddetto titolo entro nove mesi

dalla conclusione del dottorato, il contratto si intenderà immediatamente risolto alla scadenza del predetto termine.

2. Alle selezioni per assegni interamente autofinanziati sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale e di laurea magistrale/specialistica o laurea di vecchio ordinamento o titolo equivalente.

Il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale.

3. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.

4. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

5. Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli enti di cui all'art. 22 co.1 della L. 240/2010.

6. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso.

8. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8 Durata del contratto

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili nell'arco dei complessivi 36 mesi. Gli assegni possono altresì essere rinnovati.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata alle esigenze di ricerca esposte nel piano di attività, previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati con delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l'assegno solo come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati.

4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati nell'ambito del budget integrato di dipartimento solo se l'assegnista ha i requisiti soggettivi di accesso previsti dall'art. 7 co.1.

Art. 9 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

- 1 Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il contratto indica inoltre le principali attività di ricerca affidate e, per gli assegnisti di area medico-clinica, qualora previste, le attività assistenziali; ha allegato, come parte integrante, il programma delle attività e un abstract del progetto di ricerca.
3. Il Direttore della struttura scientifica o il Presidente/Dirigente di Polo stipula il contratto di collaborazione alla ricerca.
4. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.
5. Con la sottoscrizione del contratto all'assegnista sarà richiesta la sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'assegno.

Articolo 10 Diritti e doveri

1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.
2. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
3. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.
4. Alla conclusione dell'attività, il titolare dell'assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.
5. L'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati.
6. L'assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto nel regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice etico dell'Ateneo.

Art. 11 Trattamento economico

1. L'importo degli assegni viene stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell'importo minimo previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere.
2. L'importo dell'assegno può essere rideterminato in relazione alla particolari competenze richieste ed alla complessità delle attività da svolgere fino ad un massimo che corrisponde al 75% dell'importo lordo percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
2. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizione obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico delle Strutture che hanno approvato gli assegni.

Articolo 13 Sospensione dell'assegno di ricerca

1. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio.

Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Direttore della struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità.

Il Consiglio della struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo.

L'assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività previo accordo con la struttura e parere del tutor.

Art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure:

a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all'art. 22 co. 1 della L. 240/2010;

b) personale dipendente presso enti privati sia tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2.

c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo;

d) professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo;

e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione.

L'assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l'iscrizione a scuole di specializzazione non mediche per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto, e a master, solo se preventivamente autorizzata dal Direttore della struttura, previo parere del tutor.

f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente.

2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia tempo determinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di assegni attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.

4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Articolo 15 Decadenza, recesso, risoluzione

1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate dal tutor e notificate al Direttore della Struttura.

Articolo 16 Disciplina specifica della proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto dell'Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.
2. L'assegnista ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei Risultati. L'assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei Risultati al tutor.

Art. 17-Altre norme transitorie e finali
abrogato.
